

Regolamento per le nomine di competenza della SSR Svizzera italiana CORSI (SSR.CORSI)

- Art. 1**
- ¹ Il presente regolamento si applica a tutte le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della SSR.CORSI, specie a quelle dei membri del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di revisione e dei loro supplenti e dei membri del Consiglio del pubblico.
- ² Esso si applica per analogia alle nomine di competenza degli altri organi.
-
- Art. 2**
Ufficio elettorale dell'assemblea
- ¹ L'Ufficio elettorale dell'assemblea è composto di un notaio, scelto preventivamente dal Comitato del Consiglio Regionale, e di almeno quattro scrutatori, designati fra i soci dal presidente all'inizio dell'assemblea.
- ² I lavori dell'Ufficio elettorale sono diretti dal notaio.
- ³ L'Ufficio elettorale stabilisce e proclama i risultati delle nomine.
-
- Art. 3**
Convocazione
- ¹ Il rinnovo delle nomine all'ordine del giorno, totali o parziali, è comunicato, unitamente agli altri oggetti, nell'avviso di convocazione, che dev'essere spedito a tutti i soci della SSR.CORSI almeno tre settimane prima della data prevista per l'assemblea (art. 13 dello statuto della SSR.CORSI).
-
- Art. 4**
Proposte
- ¹ L'invito ai soci ad inviare le candidature entro 14 giorni prima della data dell'assemblea verrà comunicato una prima volta unitamente alla data della stessa (art. 3 e 13 Statuto SSR.CORSI). Verrà inoltre inserito nella convocazione e sarà pubblicato nel modo più esteso possibile. Alla scadenza del suddetto termine il CCR provvederà a pubblicare i nominativi dei candidati nel modo più esteso possibile.

- ² Tutti i soci possono proporre candidati (soci e non) nella misura massima del numero delle persone da eleggere. Sono ammesse autocandidature. Le proposte valgono unicamente se inviate con dichiarazione di accettazione.
- ³ La persona in carica, che non abbia rassegnato per iscritto le dimissioni o che non abbia raggiunto il limite di rielezione di cui all'art. 40 dello statuto della SSR.CORSI, è automaticamente candidata.
- ⁴ Se i candidati, tenuta presente la norma di cui al precedente capoverso, non superano il numero delle persone da eleggere, la nomina avviene in forma tacita.

Art. 5

Nomina (art. 19 dello statuto della SSR.CORSI)

- ¹ La nomina avviene a scrutinio segreto a meno che, su proposta di uno o più soci, l'assemblea decida il voto per alzata di mano.
- ² Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti emessi; se questa è raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi vacanti, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- ³ La maggioranza assoluta si calcola dividendo il numero dei voti validi ottenuti da tutti i candidati (voti emessi) per il doppio del numero dei seggi a disposizione. Il numero risultante (se intero) o quello immediatamente superiore (se il numero risultante non è intero) costituisce la maggioranza assoluta. Se più persone ottengono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da occupare, sono eletti i candidati con il numero di voti più alto.
- ⁴ Al secondo scrutinio, al quale non sono ammessi nuovi candidati, basta la maggioranza relativa.
- ⁵ Se esso si chiude a parità di voti, si procede a un terzo scrutinio limitato ai candidati interessati.
- ⁶ Qualora anche questo desse parità di voti, decide il sorteggio.

Art. 6

- ¹ Le astensioni, rispettivamente le schede bianche e nulle, sono considerate come voti non emessi.
- ² Nel caso di scrutinio segreto, si intende per voto emesso ogni nome di candidato indicato sulla scheda di voto.
- ³ Sono nulle le schede recanti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti. Sono nulli i voti emessi che indicano

nomi di persone ineleggibili o ambigui, persone già elette, persone non candidate formalmente o che non hanno accettato la candidatura. In presenza di voti emessi su una scheda, che indicano un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, si procede all'annullamento dei voti emessi in soprannumero, iniziando dall'ultimo e procedendo sino a parificare i voti emessi al numero dei seggi da assegnare.

Art. 7

In caso di
vacanza

- ¹ Se il seggio di uno o più membri del Consiglio regionale o del Consiglio del pubblico diviene vacante nella seconda metà del periodo amministrativo, si svolge una nomina complementare in occasione dell'assemblea generale ordinaria che fa seguito alla vacanza. Se invece diviene vacante nella prima metà del periodo amministrativo, subentrerà automaticamente nel mandato il candidato che ha ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti e che in graduatoria sia risultato immediatamente subentrante agli eletti (art. 19 cpv. 4 dello Statuto SSR.CORSI).
- ² Anche la nomina complementare è retta dalle norme dei precedenti articoli da 2 a 6.
- ³ Se la vacanza concerne un membro del Consiglio del pubblico nominato per cooptazione, il Consiglio del pubblico procede con la sostituzione previa procedura di appello pubblico e cooptazione secondo l'art. 8 del presente regolamento.
- ⁴ Se la vacanza concerne il Mediatore o il Supplente mediatore, il Consiglio del pubblico procede con la sostituzione tramite appello pubblico, secondo l'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8

Procedura
appello
mediatore e
Consiglio del
pubblico

- ¹ L'appello avviene mediante pubblicazione sul foglio ufficiale del Canton Ticino e del Canton Grigioni, dando un termine di almeno 30 giorni per l'invio delle candidature.
- ² Il Consiglio del Pubblico ha facoltà di indicare i requisiti preferenziali che verranno considerati nelle scelte delle candidature.

Art. 9

stralciato

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale della SSR.CORSI nella sua seduta del 20.10.2022; entra in vigore il 1° gennaio 2023.